



# COMUNE DI CASTELPLANIO

Provincia di Ancona

Codice Istat 42012

## DELIBERAZIONE ORIGINALE del CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 21 DEL 29-04-25

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2025**

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 19:10, nella Residenza Municipale si é riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione in Prima convocazione, in seduta Pubblica  
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti e assenti i Consiglieri:

MONTESI GIUSEPPE	P	CICCHETTI CHIARA	P
BADIALI FABIO	P	BELLINO ROSARIA CHIARA	P
CASCIA ILARIA	P	COLA SIMONE	P
CONSOLI NICO	P	MICUCCI SAMANTHA	P
CURICI MISA	P	BERNARDINI SIMONE	P
PIERANGELI DINA	P	GENTILUCCI LARA	P
BELLINI GABRIELE	P		

Assegnati 13 - In carica 13

(Presenti 13, Assenti 0).

Assume la presidenza il Sig. MONTESI GIUSEPPE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. ALBANO LUIGI.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori:

CURICI MISA

BELLINI GABRIELE

GENTILUCCI LARA

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

La Consigliera Micucci chiede, se possibile, di trovare una gestione più economica del servizio.

Il Consigliere Cola rileva che occorre definitivamente abbandonare il progetto della gestione in house, per attuare una gestione più efficace e ottenere un piano tariffario migliore.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2024 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 20/12/2024 con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027 ed i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2025 con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai responsabili della UU.OO. per il triennio 2025/2027;

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *"... " ... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori*

*ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*

- **il comma 654** ai sensi del quale *“... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”*;

- **il comma 654 bis** ai sensi del quale *“... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*

- **il comma 655** ai sensi del quale *“... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”*;

- **il comma 658** ai sensi del quale *“... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”*;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 30/03/2023 il quale all'articolo 13 demanda al Consiglio Comunale la determinazione e approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto e validato dall'autorità competente e successivamente approvato dal Consiglio Comunale;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
  - *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
  - *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);*

Richiamati i seguenti provvedimenti di ARERA:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*,
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste, allora:

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, "*... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...*";
- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che:

- "*... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...*";
- il Piano Finanziario è soggetto "*... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...*";

Richiamata la Deliberazione 389/2023/R/rif ARERA, che ha definito le regole per l'aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie, confermando l'impostazione generale del MTR-2;

Atteso che la suddetta delibera n. 363/RIF2021, individua all'art. 7 la procedura di approvazione delle entrate tariffarie di riferimento e prevede la predisposizione del piano economico finanziario (nel seguito PEF) da parte dei Gestori del servizio rifiuti, che nel territorio comunale sono:

- Sogenus Spa per il servizio di raccolta e trasporto;
- CIS Srl per il servizio di spazzamento strade;
- Comune per la gestione della TARI e rapporti con l'utenza;

Atteso che l'Ente territorialmente competente, così come determinato da ARERA, per questo territorio provinciale, è l'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO 2 Ancona (nel seguito ATA);

Preso atto che:

- per la compilazione del PEF di parte comunale sono stati assunti i dati contabili relativi al rendiconto dell'anno 2022 (a-2) e che gli stessi sono stati utilizzati anche per l'annualità 2025 in quanto, al momento dell'elaborazione del PEF stesso non si disponeva di dati certi riferiti al 2023;
- sono stati trasmessi all'ATA i documenti contabili sottesi corredati dalla relazione, di cui al fac-simile prodotto da ARERA, per la parte di propria competenza;
- è stata trasmessa la dichiarazione di veridicità di tali dati, prevista da ARERA;

Rilevato che l'ATA ha provveduto ad aggregare i PEF presentati dai tre Gestori del servizio rifiuti operanti nel territorio comunale, verificando la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni dei dati forniti, e a seguito della procedura partecipata dagli stessi ha determinato le entrate tariffarie di riferimento elaborando il PEF per il periodo regolatorio 2022-2025;

Vista la Determina del Direttore ATA n. 47 del 29/03/2024 avete per oggetto "*Aggiornamento biennale del PEF TARI per il periodo regolatorio 2022-2025 Ambito tariffario del Comune di Castelplanio: determinazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani per il biennio 2024 - 2025 in applicazione delle Deliberazioni ARERA 363/2021/R/RIF (MTR-2), 389/2023/R/RIF e 7/2024/R/RIF*" con cui è stato approvato l'aggiornamento tariffario per il biennio 2024-2025;

Rilevato che con la delibera di C.C. n. 14 del 19/04/2024 il Comune ha preso atto delle determinazioni tariffarie per il periodo regolatorio 2022-2025 in applicazione del MTR-2 di ARERA, approvate dall'ATA con Determina del Direttore n.64 del 19/04/2022, che ha definito il PEF pluriennale 2022-2025 per il servizio rifiuti;

Dato atto che in applicazione delle "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", pubblicate in data 28 gennaio 2022 dal MEF e aggiornate il 10 febbraio 2025, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2025 relativamente al Comune di Castelplanio è complessivamente pari ad € 28,20 e l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta superiore (€ 31,32);

Considerato che ai fini della determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti (tariffe TARI):

- i costi indicati nel PEF determinato ed approvato dall'ATA (Allegato 1) consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2024 e 2025 salvo eventuale aggiornamento in caso di specifiche e particolari condizioni;
- partendo da dati che provengono dal PEF, si assumono i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,

Atteso che:

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*";

Tenuto conto che, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato (MNR) di cui al D.P.R. 158/1999, ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio, in quanto il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe;

Verificato che mediante le tariffe approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Rilevato che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

Visto, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Rilevato, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa, relativamente alle utenze domestiche (Ka, Kb) e alle utenze non domestiche (Kc, Kd) – Allegato 2;

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR-2, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

Preso atto che il PEF relativo all'anno 2025, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2021 ammonta ad € 613.626,00, di cui TV pari ad € 476.199,00 e TF pari ad € 137.427,00 (Allegato 1);

Ritenuto di attribuire alle utenze domestiche il 70,33% del costo complessivo ed il restante 29,67% alle utenze non domestiche (Allegato 3);

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2025, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, come risultanti dall'Allegato 4 alla presente deliberazione;

Dato atto che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs.

n.504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n.147 del 27/12/2013;

Dato atto che la delibera Arera n. 386/2023 ha stabilito che, dal 01 gennaio 2024, i Comuni – in qualità di gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti – devono aggiungere nelle richieste di pagamento della TARI **componenti perequative** applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi; tale provvedimento introduce il meccanismo perequativo per la gestione:

- **dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare**, oggetto della componente perequativa UR1a, pari a 0,10 euro/utenza;
- **della copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi**, oggetto della componente perequativa UR2a, pari a 1,5 euro/utenza.

Richiamato il DPCM 21/01/2025, n. 24, che ha stabilito i principi e i criteri per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie nel settore dei rifiuti urbani e ha introdotto formalmente il "bonus sociale rifiuti" a partire dal 1° gennaio 2025;

Richiamata la delibera di Arera n. 133/2025/R/rif del 01 aprile 2025, per cui:

- l'introduzione del bonus sociale rifiuti ha portato alla creazione di una nuova componente tariffaria, denominata UR3, destinata a coprire le agevolazioni tariffarie per gli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate;
- la componente tariffaria UR3 per il finanziamento del bonus sociale rifiuti è stata fissata a 6 euro per utenza e tale somma verrà applicata a tutte le utenze per coprire le agevolazioni previste per le famiglie in condizioni economiche disagiate;

Tenuto conto che:

- la misura dell'agevolazione è stata fissata al 25% della tassa sui rifiuti (TARI) e si rivolge specificamente agli utenti domestici che versano in documentate condizioni di disagio economico-sociale;
- l'agevolazione non rappresenta una semplice riduzione di gettito per i Comuni, ma implica una redistribuzione dei costi tra gli utenti attraverso una nuova componente perequativa che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);

Considerato che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i prelievi relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Per l'anno 2025 il pagamento degli importi dovuti a titolo di TARI deve essere effettuato in 2 rate scadenti il 30 ottobre di ogni anno e il 30 dicembre di ogni anno, secondo quanto stabilito dall'art. 28 comma 4 del Regolamento Comunale;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Verificato, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione,

effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al *14 ottobre*;

Dato atto che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni previste dalla delibera ARERA n. 444/RIF/2019 recante “*disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*”, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

Preso atto che l'ATA ha provveduto con deliberazione dell'Assemblea n. 5/2022, ai sensi della delibera ARERA n. 15/RIF/2022 recante “*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*”, adottare lo schema regolatorio “I” tra quelli indicati da ARERA, ovvero dello schema regolatorio che prevede obblighi di qualità contrattuale e tecnica, senza vincoli di performance, e che il Comune in qualità di Gestore della Tariffa, dovrà provvedere ad adeguarsi a quanto previsto da tale schema regolatorio, supportato dall'ATA stessa;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «*per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*» e che «*i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

Dato atto che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»;

Acquisito agli atti il parere favorevole della responsabile del servizio finanziario, in merito alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 – Responsabile I U.O. Elena Federici;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese per alzata di mano dai n.ro 13 consiglieri presenti e votanti,

## **DELIBERA**

1) di richiamare l'aggiornamento per il biennio 2024/2025 del Piano Economico Finanziario del servizio integrato dei rifiuti (PEF TARI) per il periodo regolatorio 2022-2025, di cui alla Determinazione del Direttore di ATA n. 47/2024 e alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 14/2024;

2) di approvare le tariffe TARI per l'anno 2025, come indicate nell'Allegato 4 al presente atto con un gettito previsto pari ad € 613.626,00;

3) di dare atto che nei documenti di riscossione delle tariffe va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n.147 del 27/12/2013;

4) di dare atto che nei documenti di riscossione delle tariffe vanno applicate le componenti perequative introdotte dalla deliberazione ARERA 386/2023/R/rif per la copertura dei costi per la gestione:

- dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa UR1a, pari a 0,10 euro/utenza;
- della copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa UR2a, pari a 1,5 euro/utenza;

5) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;

6) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;

7) di dare atto che la presente deliberazione sarà tempestivamente trasmessa all'ATA per il successivo inoltro ad ARERA.

Infine, il Consiglio Comunale, con successiva e separata votazione unanime e favorevole espressa in forma palese per alzata di mano dai n.ro 13 consiglieri presenti e votanti,

### **DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
MONTESI GIUSEPPE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. ALBANO LUIGI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal 08-05-25 al 23-05-25;

Dalla Residenza Comunale  
Li 08-05-25

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. ALBANO LUIGI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il 29-04-2025

per decorrenza dei termini (art.134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. ALBANO LUIGI

Per il seguito di competenza, copia di questa deliberazione viene consegnata a:

Responsabile della 1^ unità organizzativa  
per ricevuta (data) \_\_\_\_\_ (firma) \_\_\_\_\_

Responsabile della 2^ unità organizzativa  
per ricevuta (data) \_\_\_\_\_ (firma) \_\_\_\_\_

Responsabile della 3^ unità organizzativa  
per ricevuta (data) \_\_\_\_\_ (firma) \_\_\_\_\_

Responsabile della 4^ unità organizzativa  
per ricevuta (data) \_\_\_\_\_ (firma) \_\_\_\_\_